

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 789/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 790/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 3
- Regolamento (CE) n. 791/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 792/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97..... 7
- * **Regolamento (CE) n. 793/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8
- * **Regolamento (CE) n. 794/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano**..... 14
- * **Regolamento (CE) n. 795/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri** 17
- Regolamento (CE) n. 796/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 20

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 797/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	22
Regolamento (CE) n. 798/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali.....	25
Regolamento (CE) n. 799/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	28
Regolamento (CE) n. 800/98 della Commissione, del 15 aprile 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	30

Rettifiche

* Rettifica al regolamento (CE) n. 467/98 del Consiglio, del 23 febbraio 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia (GU L 60 del 28. 2. 1998)	32
Rettifica del regolamento (CE) n. 787/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1998 (secondo periodo) (GU L 113 del 15. 4. 1998)	32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 789/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	96,2
	212	108,7
	624	191,0
	999	132,0
0707 00 05	052	113,1
	066	98,4
	999	105,8
0709 90 70	052	92,4
	999	92,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	74,4
	204	47,5
	212	51,1
	600	55,2
	624	44,6
	999	54,6
0805 30 10	388	59,5
	600	60,2
	999	59,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	46,8
	388	91,1
	400	95,0
	404	98,2
	508	100,7
	512	67,8
	524	81,6
	528	64,5
	720	73,1
	804	103,4
	999	82,2
	0808 20 50	388
512		62,5
528		68,1
999		67,9

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 790/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,15	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,62	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 791/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	38,91 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	37,63 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	— ⁽²⁾
1701 12 90 9100	38,91 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	37,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	— ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4230
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	42,30
1701 99 10 9910	43,72
1701 99 10 9950	43,72
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4230

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 792/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,741 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 793/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1998****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	38,94 234,20 334,59	542,61 258,53 1 591,23	77,13 30,61 25,32	294,14 76 156,13	13 395,20 86,87	6 549,47 7 900,93
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	48,01 288,76 412,52	669,00 318,75 1 961,87	95,09 37,74 31,22	362,65 93 894,60	16 515,25 107,10	8 074,99 9 741,23
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	141,56 851,41 1 216,34	1 972,58 939,86 5 784,67	280,38 111,26 92,05	1 069,29 276 853,14	48 696,07 315,80	23 809,54 28 722,52
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	41,83 251,59 359,42	582,88 277,72 1 709,33	82,85 32,88 27,20	315,97 81 808,19	14 389,35 93,32	7 035,56 8 487,31
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 456,14 651,65	1 056,80 503,52 3 099,10	150,21 59,61 49,31	572,87 148 322,56	26 088,66 169,19	12 755,83 15 387,94
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	91,88 552,61 789,47	1 280,31 610,02 3 754,56	181,98 72,22 59,74	694,03 179 692,47	31 606,35 204,97	15 453,66 18 642,45
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	43,84 263,68 376,69	610,89 291,07 1 791,46	86,83 34,46 28,51	331,15 85 739,20	15 080,78 97,80	7 373,62 8 895,14
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 637,24 910,36	1 476,37 703,43 4 329,51	209,85 83,28 68,89	800,30 207 209,59	36 446,38 236,36	17 820,15 21 497,26
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	73,62 442,79 632,57	1 025,87 488,78 3 008,39	145,81 57,86 47,87	556,10 143 980,84	25 324,99 164,23	12 382,44 14 937,50
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 918,23 1 311,80	2 127,40 1 013,62 6 238,66	302,38 120,00 99,27	1 153,21 298 581,30	52 517,87 340,58	25 678,18 30 976,74
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 131,24 187,49	304,05 144,87 891,65	43,22 17,15 14,19	164,82 42 674,03	7 505,99 48,68	3 669,99 4 427,28
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	53,35 320,87 458,40	743,41 354,21 2 180,08	105,67 41,93 34,69	402,99 104 338,20	18 352,19 119,02	8 973,15 10 824,72
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 045,86 1 494,13	2 423,09 1 154,50 7 105,79	344,41 136,68 113,07	1 313,50 340 081,89	59 817,46 387,92	29 247,25 35 282,28
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	410,48 2 468,83 3 527,01	5 719,87 2 725,29 16 773,73	813,01 322,63 266,91	3 100,61 802 788,05	141 203,48 915,72	69 040,27 83 286,39

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	138,65 833,91 1 191,34	1 932,03 920,53 5 665,75	274,61 108,98 90,16	1 047,31 271 161,96	47 695,05 309,31	23 320,10 28 132,09
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	136,50 820,98 1 172,86	1 902,07 906,26 5 577,90	270,36 107,29 88,76	1 031,07 266 957,15	46 955,45 304,51	22 958,48 27 695,85
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 948,73 1 355,37	2 198,04 1 047,28 6 445,84	312,42 123,98 102,57	1 191,51 308 496,85	54 261,93 351,89	26 530,92 32 005,45
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	353,91 2 128,59 3 040,94	4 931,59 2 349,70 14 462,07	700,96 278,17 230,13	2 673,30 692 152,40	121 743,62 789,52	59 525,54 71 808,34
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	463,56 2 788,08 3 983,09	6 459,52 3 077,70 18 942,78	918,14 364,35 301,43	3 501,55 906 598,20	159 462,79 1 034,13	77 968,01 94 056,32
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	145,83 877,09 1 253,03	2 032,08 968,20 5 959,15	288,84 114,62 94,82	1 101,54 285 204,11	50 164,94 325,32	24 527,73 29 588,91
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	80,95 486,47 695,55	1 128,01 537,45 3 307,92	160,33 63,63 52,64	611,46 158 316,34	27 846,48 180,59	13 615,30 16 424,76
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 799,53 10 823,26 15 462,28	25 075,73 11 947,57 73 535,45	3 564,20 1 414,41 1 170,13	13 592,95 3 519 394,81	619 031,12 4 014,46	302 670,15 365 124,64
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	165,03 992,57 1 418,00	2 299,63 1 095,68 6 743,74	326,86 129,71 107,31	1 246,57 322 754,12	56 769,66 368,16	27 757,06 33 484,59
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 442,37 631,97	1 024,89 488,32 3 005,53	145,68 57,81 47,83	555,57 143 843,94	25 300,91 164,08	12 370,67 14 923,30
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	64,58 388,42 554,90	899,90 428,76 2 638,98	127,91 50,76 41,99	487,81 126 301,04	22 215,26 144,07	10 861,97 13 103,28
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 843,77 1 205,43	1 954,89 931,42 5 732,77	277,86 110,27 91,22	1 059,70 274 369,36	48 259,20 312,96	23 595,94 28 464,84
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	96,81 582,26 831,83	1 349,01 642,75 3 956,01	191,74 76,09 62,95	731,26 189 334,22	33 302,25 215,97	16 282,86 19 642,75

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	115,57 695,09 993,02	1 610,42 767,30 4 722,62	228,90 90,84 75,15	872,97 226 023,72	39 755,62 257,82	19 438,18 23 449,15
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	188,21 1 131,99 1 617,18	2 622,63 1 249,58 7 690,96	372,77 147,93 122,38	1 421,66 368 087,94	64 743,49 419,87	31 655,79 38 187,81
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	50,37 302,95 432,80	701,89 334,42 2 058,30	99,76 39,59 32,75	380,48 98 510,12	17 327,08 112,37	8 471,93 10 220,07
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	90,91 546,78 781,14	1 266,79 603,58 3 714,92	180,06 71,45 59,11	686,70 177 795,41	31 272,68 202,81	15 290,52 18 445,64
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	54,32 326,71 466,74	756,93 360,65 2 219,72	107,59 42,69 35,32	410,31 106 235,25	18 685,86 121,18	9 136,30 11 021,53
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	56,79 341,56 487,96	791,35 377,04 2 320,65	112,48 44,64 36,93	428,97 111 065,91	19 535,53 126,69	9 551,74 11 522,69
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	147,77 888,76 1 269,70	2 059,12 981,08 6 038,43	292,68 116,15 96,09	1116,20 288 998,22	50 832,29 329,65	24 854,03 29 982,53
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	30,96 186,21 266,02	431,42 205,55 1 265,14	61,32 24,33 20,13	233,86 60 549,40	10 650,12 69,07	5 207,29 6 281,78
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	50,44 303,37 433,40	702,86 334,88 2 061,17	99,90 39,65 32,80	381,00 98 647,02	17 351,16 112,52	8 483,71 10 234,28
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 61 0806 10 30 0806 10 69	a) b) c)	138,26 831,56 1 187,99	1 926,60 917,95 5 649,82	273,84 108,67 89,90	1 044,36 270 399,23	47 560,89 308,44	23 254,50 28 052,95

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	81,55 490,48 700,71	1 136,37 541,43 3 332,43	161,52 64,10 53,03	616,00 159 489,78	28 052,87 181,93	13 716,22 16 546,49
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	75,92 456,62 652,34	1 057,91 504,05 3 102,37	150,37 59,67 49,37	573,47 148 479,02	26 116,18 169,37	12 769,29 15 404,17
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	150,30 903,98 1 291,44	2 094,37 997,88 6 141,81	297,69 118,13 97,73	1 135,31 293 946,22	51 702,60 335,30	25 279,56 30 495,87
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	97,57 586,83 838,36	1 359,60 647,79 3 987,07	193,25 76,69 63,44	737,01 190 820,58	33 563,69 217,66	16 410,69 19 796,95
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	296,82 1 785,22 2 550,40	4 136,07 1 970,67 12 129,16	587,89 233,30 193,00	2 242,06 580 499,78	102 104,89 662,16	49 923,34 60 224,78
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	281,79 1 694,82 2 421,25	3 926,63 1 870,88 11 514,98	558,12 221,48 183,23	2 128,53 551 105,16	96 934,63 628,63	47 395,39 57 175,19
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	91,63 551,11 787,32	1 276,83 608,36 3 744,34	181,49 72,02 59,58	692,14 179 203,54	31 520,35 204,41	15 411,62 18 591,73
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	131,86 793,07 1 132,99	1 837,42 875,45 5 388,29	261,17 103,64 85,74	996,02 257 882,56	45 359,31 294,16	22 178,06 26 754,39
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 919,19 1 313,18	2 129,62 1 014,68 6 245,20	302,70 120,12 99,38	1 154,42 298 894,22	52 572,91 340,94	25 705,09 31 009,21
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 336,40 8 037,76 11 482,88	18 622,20 8 872,72 54 610,25	2 646,91 1 050,40 868,98	10 094,64 2 613 637,57	459 716,25 2 981,29	224 774,46 271 155,56
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	966,98 5 815,89 8 308,68	13 474,48 6 420,04 39 514,38	1 915,23 760,04 628,77	7 304,19 1 891 151,80	332 637,25 2 157,18	162 640,23 196 200,24
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	81,53 490,36 700,54	1 136,09 541,30 3 331,62	161,48 64,08 53,01	615,85 159 450,67	28 045,99 181,88	13 712,86 16 542,44

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	156,12	2 175,47	309,22	1 179,27	53 704,66	26 258,45
		b)	938,98	1 036,52	122,71	305 328,57	348,28	31 676,75
		c)	1 341,45	6 379,64	101,52			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	309,04	4 306,35	612,09	2 334,37	106 308,52	51 978,67
		b)	1 858,72	2 051,80	242,90	604 398,80	689,42	62 704,22
		c)	2 655,40	12 628,52	200,95			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	362,06	5 045,16	717,11	2 734,86	124 547,19	60 896,32
		b)	2 177,61	2 403,81	284,58	708 091,60	807,70	73 461,97
		c)	3 110,96	14 795,11	235,43			

REGOLAMENTO (CE) N. 794/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che la stagionalità della produzione del Pecorino Romano dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 420/98⁽⁵⁾, stabilisce il tasso di conver-

sione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 15 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° novembre 1997;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

(4) GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(5) GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 21.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, 40 giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1998.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 180 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1999. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 ECU per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU per tonnellata per giorni di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,65 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre 1998:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso,
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 795/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessita una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che la stagionalità della produzione dei formaggi Kefalotyri e Kasseri dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto, che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accor-

dare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 420/98⁽⁵⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 3 200 t di formaggi Kefalotyri e Kasseri fabbricati con latte di pecora o di capra o con una miscela di questi due tipi di latte prodotto nella Comunità e rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1997;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 21.

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 1998.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni, che scade anteriormente al 31 marzo 1999. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 ECU per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,72 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino.

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene

esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio 1999:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 796/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 aprile 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la decima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	—
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	—
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 797/98 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP Bangladesh (¹) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	(7)	164,91		253,88
1006 20 13	(7)	164,91		253,88
1006 20 15	(7)	164,91		253,88
1006 20 17	256,80	124,06	6,80	192,60
1006 20 92	(7)	164,91		253,88
1006 20 94	(7)	164,91		253,88
1006 20 96	(7)	164,91		253,88
1006 20 98	256,80	124,06	6,80	192,60
1006 30 21	(7)	251,59		399,75
1006 30 23	(7)	251,59		399,75
1006 30 25	(7)	251,59		399,75
1006 30 27	(7)	251,59		399,75
1006 30 42	(7)	251,59		399,75
1006 30 44	(7)	251,59		399,75
1006 30 46	(7)	251,59		399,75
1006 30 48	(7)	251,59		399,75
1006 30 61	(7)	251,59		399,75
1006 30 63	(7)	251,59		399,75
1006 30 65	(7)	251,59		399,75
1006 30 67	(7)	251,59		399,75
1006 30 92	(7)	251,59		399,75
1006 30 94	(7)	251,59		399,75
1006 30 96	(7)	251,59		399,75
1006 30 98	(7)	251,59		399,75
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	256,80	533,00	338,50	533,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	347,01	333,98	279,69	323,24	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	252,18	295,73	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,51	27,51	—
d) Fonte	—	Operatori	Operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 798/98 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	45,13	35,13
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	45,13	35,13
	di qualità media	68,65	58,65
	di bassa qualità	80,75	70,75
1002 00 00	Segala	75,47	65,47
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	75,47	65,47
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	75,47	65,47
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	91,95	81,95
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	91,95	81,95
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	75,47	65,47

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31. 03. 1998 al 14. 04. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	125,62	110,88	104,63	91,45	199,29 (!)	116,76 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	21,48	12,70	6,84	8,83	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

(!) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,81 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,00 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 799/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1998****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 93 del 26. 3. 1998, pag. 20.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,48	5,06
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,48	10,29
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,48	4,87
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,48	9,86
1701 91 00 ⁽²⁾	22,59	14,59
1701 99 10 ⁽²⁾	22,59	9,42
1701 99 90 ⁽²⁾	22,59	9,42
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/98 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 1998
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 565/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 716/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	-5,00	-5,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	-5,00	-5,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	-15,00	-15,00	-15,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	-7,00	-7,00	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CE) n. 467/98 del Consiglio, del 23 febbraio 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 60 del 28 febbraio 1998)

A pagina 6, considerando 38, secondo comma, primo trattino:

anziché: «— PT Dragon: 15,9»;

leggi: «— PT Dragon: 5,9».

Rettifica del regolamento (CE) n. 787/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1998 (secondo periodo)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 113 del 15 aprile 1998)

A pagina 23, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

anziché: «... , comprese le domande...»,

leggi: «... , escluse tuttavia le domande...».
